



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**
**Ragioneria Territoriale dello Stato di
Torino**

☒ Via S. Grandis 14 (10121) – Torino ☎ 011/57351

Torino, 23/07/2009

**Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di TORINO**

e p.c.

**All' Ufficio Scolastico Regionale
via Pietro Micca, 20**

TORINO

**All' Ufficio Scolastico Provinciale
via Coazze, 18**

TORINO

Servizio III°

Prot. N.

OGGETTO: Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami.

DECRETI CUMULATIVI

Disposizioni concernenti le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami.

Dette disposizioni contemplano, per ragioni di snellimento del relativo iter procedurale, l'emissione di un decreto cumulativo, a cui va allegato il tabulato, inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche, dalla locale **Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino – Servizio 6 Stipendi** (ex DIREZIONE TERRITORIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE).

Il decreto cumulativo, insieme al tabulato, dovrà essere trasmesso, contestualmente:

1) alla **Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino – Servizio 6 Stipendi** (ex ~~DIREZIONE TERRITORIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE~~) per il pagamento dei relativi importi, salvo conguaglio conseguente a successive rettifiche degli stessi (a detto **RTS - Servizio 6 Stipendi** deve essere inviata 1 copia del decreto cumulativo con 1 copia del tabulato);

2) ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TORINO – Servizio 3/B, per il visto, con le seguenti modalità :

- Nel decreto cumulativo devono essere indicati i dati anagrafici di tutti i docenti: senza tali indicazioni, questa Ragioneria Territoriale dello Stato – **Servizio 3/B** e' impossibilitata a prendere in carico il decreto medesimo con conseguente sua restituzione;
- Il decreto cumulativo deve essere inviato in 3 copie compilate, datate e firmate in originale con allegate 3 copie del tabulato, anch'esse firmate in originale con apposta la stessa data indicata sul decreto;
- Va allegata in unica copia la tab. Z cumulativa contenente dati indispensabili per il riscontro di questa **RTS – Servizio 3/B**.

Detta tabella costituisce documentazione e pertanto NON DEVE ESSERE TRASMESSA ALLA **RTS - Servizio 6°Stipendi** (ex DIREZIONE TERRITORIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE);

NOTE RELATIVE AI DECRETI CUMULATIVI

Al decreto cumulativo non vanno allegati il contratto o i contratti di lavoro, poiché già inviati dematerializzati e in possesso di questo Ufficio;

Deve essere allegata idonea certificazione attestante l'effettiva partecipazione alle sedute di esami.

- Nella generalità dei casi, il decreto cumulativo va emesso dall'ultima scuola che ha ricevuto il tabulato (a questa devono confluire i dati e la documentazione delle altre scuole dove il docente ha prestato in precedenza servizio).

Qualora un dipendente risultasse elencato nel tabulato di una scuola diversa dall'ultima in cui ha prestato servizio, il decreto cumulativo va emesso da detta scuola (nel cui tabulato risulta il dipendente) alla quale devono confluire i dati e la documentazione da parte delle altre scuole dove l'interessato ha prestato servizio.

- Anche al fine del corretto inserimento dei dati nel sistema informativo da parte della **Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino – Servizio 6 Stipendi D.T.E.F.**, si invita a compilare i tabulati senza apportare alcuna modifica nei nominativi in essi contenuti - qualora gli altri dati vadano invece modificati per effetto di errori o inesattezze, dette modifiche devono essere convalidate con data e firma del Capo d'Istituto.

Si sottolinea che, nel caso di personale destinatario dell'art. 59 C.C.N.L. 2006/2009, l'eventuale nominativo incluso nel tabulato emesso dalla Direzione Territoriale dovrà essere “depennato”, convalidando tale correzione con l'indicazione della causale (personale art. 59) e con la firma del Dirigente.

Si ricorda che per tale personale non è prevista la retribuzione delle ferie
(come evidenziato nella e-mail inviata da questo Ufficio a tutte le I.I.S.S. in data 21/7/2009).

- Si ricorda che non sono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie:
 - I periodi di assenza senza assegni;
 - I permessi non retribuiti;
 - Le giornate di sciopero.

Si rammenta che, a decorrere dal 29/11/07, il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite¹, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. (vedi C.C.N.L. 2006/09 art. 13 comma 14).

- Al personale a tempo determinato che abbia maturato il servizio di cui all'art. 19 c. 1 del C.C.N.L. 2002/05 (3 anni anche non continuativi) spettano 32 giorni di ferie ed il coefficiente di riferimento in tal caso è 2,67/30 anziché 2,50/30.
Attenzione: spettano 32 giorni di ferie (con coefficiente 2,67/30), solo a decorrere dal 4° anno di servizio.
- Il calcolo dei giorni sui quali computare le ferie maturate deve essere effettuato considerando il servizio effettivamente reso come da calendario civile.
- NELLE PREMESSE DEL FAC-SIMILE DEL DECRETO CUMULATIVO è stato indicato che i docenti non hanno chiesto né usufruito dei giorni di ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni (in caso contrario tale dicitura va modificata).
- Ove dal computo dei giorni di ferie spettanti risulti una cifra non intera ma decimale, non vanno effettuati arrotondamenti né per difetto né per eccesso, considerato che i C.C.N.L. del Comparto Scuola non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a giorni interi e che trattasi di servizio effettivamente prestato e quindi retribuito.

¹ I congedi parentali parzialmente retribuiti non sono utili ai fini della maturazione delle ferie (art. 34 DLgs 151/2001).

DECRETI INDIVIDUALI

I decreti individuali, da sottoporre al visto di questa Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio 3/B vanno emessi nei seguenti casi:

a) personale a tempo indeterminato:

- personale cessato per risoluzione del rapporto di lavoro per malattia di cui all'art. 23 CCNL del 04/08/1995 (ex dispensa dal servizio per malattia di cui al testo unico n. 3/57 artt. 70 e 71);
- cessazione del rapporto di lavoro (escluso il caso precedente) quando le ferie non sono state fruite per documentate esigenze di servizio (da attestare da parte del Dirigente Scolastico);
- nel caso di malattia immediatamente antecedente il collocamento a riposo;
- in caso di decesso.

b) docenti di religione: solo nel caso in cui i medesimi hanno stipulato un contratto fino al 30/6;

c) per il personale a tempo determinato con contratto fino al 31/08 compresi gli insegnanti di religione il pagamento delle ferie spetta solo:

- ai docenti in congedo per maternità anticipata o obbligatoria intervenuta durante i mesi di luglio e agosto che hanno prestato non meno di 180 giorni di servizio effettivo;
- ai docenti che non hanno più diritto alla retribuzione dei mesi estivi perché non hanno compiuto 180 giorni e oltre di servizio effettivo.

d) personale A.T.A. a tempo determinato;

e) liquidazioni riferite ad anni scolastici precedenti;

f) personale destinatario di solo contratto art. 40 c. 9 L. 449/97 e personale con contratto fino al 30/06 che per qualsiasi ragione non è stato compreso nel tabulato emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio 6° Stipendi ~~Direzione Territoriale dello Stato.~~

Gli eventuali giorni di ferie che non sono stati concessi per motivi di servizio e per i quali si procede alla liquidazione dovranno essere indicati su apposita dichiarazione del Dirigente scolastico che specifichi i motivi della mancata fruizione.

Va inoltre indicato nelle premesse del decreto se il dipendente ha/non ha chiesto né usufruito dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.

Ai fini del calcolo dell'importo da liquidare gli emolumenti stipendiali da prendere in considerazione sono:

- a) stipendio mensile desumibile dalle tabelle stipendiali del CCNL vigente (nell'anno in corso vige il biennio economico 2008/2009!) dividendo tale importo per 12;
- b) **Indennità integrativa speciale (qualora non sia stata già valutata nello stipendio di cui alla lettera a);**
- c) retribuzione professionale docenti rapportata su base mensile per il personale docente;
- d) compenso individuale accessorio rapportato su base mensile per il personale A.T.A.;
- e) **l'indennità di vacanza contrattuale;**
- f) **l'assegno di valorizzazione ATA art. 7 (personale a tempo indeterminato). Si rammenta che il valore lordo stabilito dal CCNL è già rapportato a tredici mensilità;**
- g) il rateo della **tredicesima** mensilità (da calcolarsi sulle lettere a), b),e) ed f).

La somma degli emolumenti stipendiali suddetti darà luogo all'ultima retribuzione lorda del dipendente.

Questa, divisa in trentesimi, darà luogo all'importo relativo al singolo giorno di ferie da liquidare: tale importo deve essere moltiplicato per il numero di giorni di ferie maturati (al netto di quelli già fruiti durante il corso dell'anno) dando luogo alla somma lorda da corrispondere al dipendente.

Importante: in base al CCNL 2006/2009, il numero massimo di giorni liquidabili è inderogabilmente pari a 32 (escludendo quindi eventuali frazioni eccedenti).

Nel caso si tratti di liquidazione di ferie relative a dipendenti che hanno usufruito di contratto art. 40 senza successivo contratto fino al 30/06, il compenso accessorio non deve essere incluso nel calcolo dell'importo da pagare.